

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3347-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VOLCIC)

Comunicata alla Presidenza il 6 ottobre 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatta a Roma il 27 giugno 1997

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

e col Ministro della sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - I mutamenti territoriali e di sovranità intervenuti nella ex Jugoslavia hanno richiesto nuovi accordi in sostituzione dei precedenti, che peraltro continuano tuttora ad applicarsi, per il meccanismo della successione, alle singole Repubbliche costituitesi.

In tale caso rientra la Convenzione in materia di sicurezza sociale firmata con la Croazia il cui testo è anche volto ad aggiornare il quadro dei rapporti bilaterali, senza rimettere in discussione i diritti acquisiti: d'altronde numerose disposizioni sono ispirate ai regolamenti dell'Unione europea che riguardano tali campi.

In particolare, vengono definite le situazioni pensionistiche relative alla parte croata della zona B dell'ex territorio libero di Trieste, ancora sospese sul piano internazionale. Si dettano inoltre disposizioni relative alle assicurazioni volontarie, alla riunione dei periodi contributivi, alle prestazioni di malattia e maternità, di disoccupazione e di assegni familiari relative a tutti i cittadini

italiani e croati che risiedono o svolgono attività lavorativa nei due Stati, ivi compresi i casi dei lavoratori transfrontalieri.

Si è posto fine anche al beneficio che ha particolarmente gonfiato la spesa pensionistica, cioè alla possibilità di esportare il diritto all'integrazione del minimo pensionistico, per le nuove pensioni da erogare successivamente all'entrata in vigore della Convenzione.

Vi sono altresì una serie di norme volte ad uniformare le procedure relative ai rischi assicurativi e ai risarcimenti e le due parti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione anche mediante designazione di organismi di collegamento.

La Commissione raccomanda la sollecita approvazione di questo provvedimento, quanto mai necessario a regolarizzare una materia che ha suscitato in passato tanti dubbi interpretativi e un contenzioso imponente.

VOLCIC, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

16 settembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

22 settembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatta a Roma il 27 giugno 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 45 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

